

ELIO DOVERE

IL SECOLO BREVE DEL TEODOSIANO

ORDINAMENTO
E PRATICA DI GOVERNO NEL V SECOLO

PREFAZIONE DI
GIOVANNI NICOSIA

CACUCCI  EDITORE
BARI

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2016 Cacucci Editore – Bari

Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

INDICE

	pag.
<i>Prefazione</i>	VII
Premessa	XI
Avvertenze	XV
 Saggi	
1. Il quinto secolo. Riflessioni su materiali e metodo di studio	1
2. <i>Ius e civitas</i> nell'età di Onorio: il <i>De reditu</i> di Rutilio Namaziano	25
3. Sistema delle fonti e legge-codice: il <i>Codex Theodosianus</i>	57
4. Il primo Codice ufficiale, le rubriche conclusive, il <i>rebaptisma</i>	83
5. Un editto di Teodosio II nei Codici e negli <i>Acta conciliorum</i>	99
6. <i>Leges e canones</i> a metà del V secolo: CI. 1, 12, 5 e 1, 2, 12	111
7. Il principato di Anastasio: leggi e sana amministrazione	153
8. Spese funebri e politica del consenso in CI. 1, 2, 18	175
 Fonti	 201

Prefazione

Questa raccolta di saggi, sotto il significativo titolo «Il secolo breve del Teodosiano. Ordinamento e pratica di governo nel V secolo», testimonia l'impegno di Elio Doveve nel calibrare l'importanza dell'emanazione del Codice Teodosiano nel quadro delle complesse vicende del quinto secolo d. C. e condurre le ricerche con l'occhio del romanista, ma attingendo anche a fonti poco frequentate dagli studiosi di diritto romano.

Come l'autore avverte nella Premessa, «col filtro di lettura offerto dall'ordinamento giuridico romano, il secolo pregiustiniano si rivela davvero un periodo di snodo definitivo tra antico e moderno»: «questo secolo, allora, storicamente essenziale per la nostra cultura giuridica ancora così saldamente abbarbicata ai Codici, merita senz'altro di essere minutamente scrutato con le categorie scientifiche del giusromanista».

Gli otto saggi raccolti, maturati tra il 2011 e il 2016, sono di vario contenuto.

Nel primo lavoro, intitolato «Il quinto secolo. Riflessioni su materiali e metodo di studio», l'autore, valendosi «di una personale esperienza ultratrentennale di indagine centrata su un esteso tratto temporale del Tardoantico: il V secolo», illustra la metodologia da seguire e mette ampiamente in evidenza l'estrema utilità di attingere anzitutto agli Acta dei concili ecumenici, ma anche alle Historiae ecclesasticae e a ogni tipo di materiale documentario rinvenibile.

Il secondo contributo, «Ius' e 'civitas' nell'età di Onorio: il 'De redivit' di Rutilio Namaziano», è una appassionata rivisitazione del poemetto in versi scritto dal prefetto imperiale Rutilio Claudio Namaziano nel suo travagliato viaggio da Roma alla Gallia Narbonese.

Non solo nei famosi versi (1, 63 e 66) «fecisti patriam diversis gentibus unam» e «urbem fecisti, quod prius orbis erat», ma in tutta l'opera il dotto alto funzionario, fornendo «echi significativi della mentalità giuridica tardoimperiale», esalta la grandezza di Roma, che aveva trionfato su tutti i nemici (de red. 1, 125-128; 295-302; 395-396) e aveva per secoli conseguito risultati di civilizzazione (de red. 1, 95-114; 475-486) e pacificazione, anche mediante le leges (de red. 1, 77-80).

Il terzo saggio, «Sistema delle fonti e legge-codice: il 'Codex Theodosianus'», è di fondamentale importanza. Si mette in luce la grande novità costituita dal Codice Teodosiano: dalla sua concezione, dalla sua abbastanza lunga gestazione e programmata realizzazione, dalla sua solenne pubblicazione come Codice ufficiale per l'Oriente e per l'Occidente. Dopo una secolare diversa rappresentazione, e pratica applicativa, del sistema delle fonti del diritto, per la prima volta veniva approntato e imposto dall'autorità imperiale un testo normativo unitario, razionalmente e sistematicamente ordinato, ricomprendente in maniera esclusiva l'intero diritto vigente: evento di portata epocale.

Nel quarto studio, «Il primo Codice ufficiale, le rubriche conclusive, il 'rebaptisma'», rilevata l'attenzione ai rapporti tra lex e religio nel Codice Teodosiano, ai quali è dedicato il libro XVI, l'autore si sofferma sulla rubrica del titolo VI, Ne sanctum baptisma iteretur, contenente il divieto di reiterare il battesimo, e sottolinea la volontà politica di radicale difesa della religione cristiana, a iniziare dal primo e principale sacramento, il battesimo.

Nel quinto lavoro, «Un editto di Teodosio II nei Codici e negli 'Acta conciliorum'», notato che dell'editto individuato, CTh. 15, 5, 66 e poi CI. 1, 5, 6, nei Codici è conservata soltanto un'abbreviata latina versio mentre il testo completo, in greco e in latino, è leggibile negli Acta conciliorum (normalmente non frequentati dai romanisti), Elio Dovere evidenzia l'importanza, nella prospettiva di interesse giuridico, delle parti omesse dai Codici, traendone interessanti deduzioni.

Nel sesto contributo, «Leges' e 'canones' a metà del V secolo: CI. 1, 12, 5 e 1, 2, 12», due costituzioni – una dell'imperatore Marciano, l'altra degli imperatori Valentiniano e Marciano – vengono valutate alla luce di altri interventi ufficiali, anche epistolari; la politica

imperiale in materia religiosa, concentrata soprattutto sui canones dei concili ecumenici, e in particolare su quelli del concilio di Calcedonia (di cui viene riportato il testo nell'Appendice), appare particolarmente meditata e vigorosa.

Nel settimo saggio, «Il principato di Anastasio: leggi e sana amministrazione», ricordate le diverse valutazioni della politica amministrativa e finanziaria di Anastasio – al cui merito viene comunque concordemente ascritta l'abolizione della collatio lustralis, una tassa periodica generale su qualsiasi negotiatio o mercatura da sempre mal sopportata –, l'autore, sulla base soprattutto delle numerose costituzioni di Anastasio conservate nel Codex giustiniano (una cinquantina, delle quali vengono qui utilizzate alcune tra quelle di maggior rilievo), richiama l'attenzione dello studioso di diritto romano sull'apprezzabile percorso di governo felicemente delineato da questo imperatore, deciso ad accentrare in sé qualsiasi valutazione politico-finanziaria in materia fiscale e a eliminare ogni possibile aspetto patologico nella gestione della macchina burocratico-fiscale. Anastasio sarebbe stato attento al funzionamento del sistema produttivo e alla inderogabile esigenza della coltivazione della terra, ma pure alla condizione dei coloni (si veda la costituzione conservata in CI. 11, 48, 18, richiamata da Giustiniano in CI. 11, 48, 23, 1 come Anastasiana lex), alla corretta ed efficiente organizzazione dei pubblici servizi e delle operazioni finanziarie, all'onesta amministrazione delle spese per la res militaris e alla salvaguardia dei diritti dei milites, alla razionalizzazione e moralizzazione delle strutture pubbliche.

Nell'ottavo studio, «Spese funebri e politica del consenso in CI.1, 2, 18», questa breve costituzione di Anastasio, che assegnava alla 'Grande Chiesa' (Μεγάλη Ἐκκλησία) di Costantinopoli un'elevata rendita, settanta libbre d'oro, allo scopo di assicurare che i funerali fossero gratuiti, e che non ha sollecitato particolare interesse nei romanisti, viene attentamente esaminata e valorizzata. Elio Doveve cerca la ratio dell'intervento nel quadro della politica imperiale e della caritativa presenza – orfanotrofi, ospedali, ospizi per anziani – della ecclesia costantinopolitana a favore dei poveri (che più degli altri si avvantaggiavano del funerale gratuito): viene prospettata la possibilità

di immaginare abusi e indebite richieste di danaro per i funerali, specialmente in connessione all'utilizzazione per i servizi pubblici di personale non ecclesiastico – per esempio i decani, organizzati in collegi o corporazioni –, con conseguente emersione di un illecito 'mercato funerario'.

GIOVANNI NICOSIA

I cent'anni che per il mondo mediterraneo vanno dal principato di Arcadio e Onorio fino a quello dell'illirico Anastasio e al regno italo gotico Teoderico, per il fatto di essere stati un tempo di violenti incroci e di inestricabili contaminazioni, costituiscono un arco temporale di estremo interesse sia nella prospettiva di stretto riguardo storico-politico, sia in quella d'esclusivo rilievo socio-antropologico. Ma, soprattutto, il V secolo fa forte spicco per le specialistiche categorie storiografiche dello studioso dell'esperienza giuridica.

Eppure, anche a causa dei tumultuosi avvenimenti collocabili in tale ambito cronologico – «triste secolo il quinto, secolo di rovina e di senilità!» lo aveva etichettato Louis Duchesne, con estremo sconforto, sul finire dell'800 –, il giurista indagatore del Tardoantico ha più o meno stabilmente preferito occuparsi, spesso anche giustamente, della successiva rigogliosa età giustiniana oppure, e magari anche qui con più di una ragione, del precedente 'promettente' periodo costantiniano. Nonostante le radicali trasformazioni sociali, economiche, culturali, politiche registrate dai decenni in questione – l'impetuoso e definitivo mutare dell'Occidente in uno spazio non più solo romano; il decisivo strutturarsi della catholica ecclesia attorno al primato del papa e all'auctoritas dei concili ecumenici; l'avvio inesorabile, in Oriente, dei prodromi culturali del medioevo bizantino –, lo storico del diritto ha quasi sempre sottovalutato l'esperienza del V secolo in sé considerata, ovvero esaminata autonomamente e non solo perché tratto di passaggio tra il ius del mondo 'classico' e quello poi concentrato nei poderosi libri del Corpus iuris civilis.

Al contrario, proprio col filtro di lettura offerto dall'ordinamento

giuridico romano, il secolo pregiustiniano si rivela davvero un periodo di grande interesse quale snodo definitivo tra antico e moderno.

Nell'esclusiva prospettiva della storia del diritto si tratta di un secolo veramente 'breve' perché connotato, tra gli anni '20 e gli anni '30, da un'estrema accelerazione culturale assolutamente sconosciuta alle epoche precedenti. Momento apicale di tale fenomeno, motivato da esigenze lontane ma prementi finalmente giunte a maturazione e radicato in una progettazione tecnicamente complessa e politicamente consapevole, appare la codificazione teodosiana. Una stabilizzazione ufficiale del diritto, questa, assente negli allora tradizionali rapporti di sistema tra le fonti, che poneva premesse non più modificabili per l'articolazione dei futuri ordinamenti: dopo il Codex Theodosianus non sarebbe stato possibile immaginare più – e oggi lo sappiamo bene – un ordo costituito tutto e solo da fonti paritarie, poiché sarebbe comunque occorsa una struttura ordinamentale concettualmente gerarchica prima niente affatto pensabile nel pur sofisticato mondo giuridico dei Romani.

Teodosio II, figlio porfirogenito di Arcadio, avrebbe regnato quasi per l'intera metà del V secolo – nato nel 401 sarebbe morto per una rovinosa caduta da cavallo nel 450 – imprimendone la traccia giuridica con un segno indelebile. L'ultimo maschio dei teodosidi d'Oriente avrebbe in qualche misura contribuito a introdurre il mondo greco-romano in una realtà culturale di governo ben diversa non solo da quella tradizionale, solidissima, dei secoli fino a Diocleziano, ma anche da quella già tarda dominata dal paradigmatico principato costantiniano e in prosieguo contraddistinta dagli ondivaghi regna di Costanzo II, Giuliano, Valentiniano, Teodosio I.

La pubblicazione del Codice Teodosiano nel 438 e, assieme, prima la lunga gestazione di esso (ivi inclusa l'emanazione della celebre oratio Valentiniani ad Senatum del 426) e poi la diffusione autoritativa di questo corpus legum in entrambe le partes imperii, avrebbero definitivamente cambiato il modo di 'pensare l'ordinamento' da parte di qualsiasi cittadino, non solo dal punto di vista dei tecnici. L'aver fornito un corposo nucleo normativo di riferimento ordinato, cogente e, dunque, ufficiale a un contesto ecumenico, quello universale dei cives fino ad allora abituato alla clastica traditio giuridica dei maiores, significava

la creazione subitanea di un nuovo e ineluttabile ordo iuris. Da allora in avanti la pratica di governo avrebbe potuto esercitarsi solo facendo riferimento ai contenuti del Theodosianus e, ovviamente, alla successiva produzione novellare oltre che – segno evidente del diverso, inusitato sistema gerarchico delle fonti – ancora a tanti fra i materiali giuridici traditi dal passato, com'è naturale con funzione complementare, ma solo perché 'concettualmente consentiti' dalle leges del Codice imperiale.

Questo secolo, allora, storicamente essenziale per la nostra cultura giuridica ancora così saldamente abbarbicata ai Codici, merita senz'altro di essere minutamente scrutato con le categorie scientifiche del giusromanista. Utilmente 'breve' – in maniera positiva, cioè diversamente da come Eric Hobsbawm a suo tempo ha inteso leggere i tragici anni del '900 –, il V secolo, proprio per il concreto realizzarsi e proiettarsi storico dell'idea del Codice-legge, va finalmente studiato tutto, e sistematicamente, nella prospettiva della storia del diritto.

Non solo vanno indagati gli anni vicini alla codificazione, ma, a dispetto della frammentarietà e complessità dei materiali disponibili (constitutiones senza data, testi conservati solo in lingua greca, ambigue testimonianze provenienti dal medioevo bizantino...), va senz'altro analizzato pure tutto il secondo segmento di esso. Ciò non foss'altro che per lo snodarsi di principati – per esempio quello di Zenone o quello di Anastasio – alle prese con problemi di governo gravissimi e abbastanza simili, per molti versi, a molti di quelli attuali e in più di un caso apparentemente irrisolvibili: si pensi solo, per allora e per oggi, alle profonde divisioni religiose e alle conseguenti separazioni politiche, ma si rifletta pure sulle forti e talora drammatiche criticità sociali legate alla cattiva gestione della pubblica amministrazione e con queste, per esempio, alla ricerca degli strumenti giuridici migliori per il risanamento dei conti pubblici.

Tutti calati nei cento anni in questione sono i saggi raccolti in questo volume. Si tratta di studi recenti, spesso condotti solo sulle fonti, il più 'antico' dei quali risalente a poco più di un lustro addietro. Essi sono tutti attenti sia a problemi posti da certe urgenze allora esibite dal mondo tardoromano, sia alle diverse e talora solo effimere soluzioni via via individuate dalla politica normativa.

La profonda sofferenza culturale che perfettamente si percepisce dal De redivo suo, per esempio, il componimento poetico scritto da Rutilio Namaziano all'inizio del secolo (a esso è dedicato il secondo di questi contributi), riesce a rendere con epidermica efficacia una gran parte delle difficoltà con le quali l'amministrazione ravennate di Onorio, e poi quelle successive orientali e occidentali, si sarebbe scontrata. Ad alcuni tentativi di buon governo posti in essere dai principi fin quasi agli inizi del VI secolo, e ai deboli o forti rimedi giuridici da essi prescelti – talora realmente moderni rispetto all'esperienza ordinamentale 'classica' –, questa raccolta vuole offrire, sempre con rigorosa esegesi dei testi, un preciso spazio scientifico.

L'energia profusa in queste pagine, nel ricordo a volte doloroso di alcuni maestri e di amici che da tempo ci hanno lasciati (Luigi Amirante, Antonio Guarino, Gian Gualberto Archi, Jean Gaudemet, Gian Luigi Falchi), è dedicata ai giovani che si avvicinano alle fonti e agli studi di diritto romano tardoantico e, insieme, a mio figlio Giorgio, tra non molto anch'egli studente universitario. A loro, soprattutto, non sono riservati tanto i modesti frutti che, forse, da queste pagine si possono trarre, ma è offerta la testimonianza di un onesto procedere nel mondo della ricerca con curiosità, tenacia e qualche volta con fatica, al di là delle barriere disciplinari e a dispetto dello sconforto che quotidianamente provoca in chi studia la politica culturale del nostro Paese.

Napoli, 22 maggio 2016

ELIO DOVERE